



# Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

**N° 6 del 02.04.2021**

**OGGETTO: MANOVRA TARIFFARIA PER L'ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE  
TARIFFE IMU DELL'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **due** del mese di **aprile** alle ore **18.30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Cognome e Nome	P/A
SAMBRICI CESARE	P
BENINI GIOVANNA	P
GRAZ MARIACATERINA	A
TAMENI LUISA	P
RONCHI DAVIDE	P
SAMBRICI DANIELE	P
ZORZI MARCO	P
MANGANO LORENZO	P
BERTACCHINI SIMONA	P
CASCONE ALFONSO	A
ROSSI LUCA	A

PRESENTI 8 ASSENTI 3

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento indicato in epigrafe.

**OGGETTO: MANOVRA TARIFFARIA PER L'ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE  
TARIFFE IMU DELL'ANNO 2020.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.

---

Caino, li 02.04.2021

Il Responsabile dell'Area  
Amm.vo-Contabile  
F.to NADIA PEDERSOLI

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)

---

Non esprime parere in quanto:

- ✓ la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
  - ✓ l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
  - ✓
- 

---

Caino, li

La Responsabile dell'Area  
Amm.vo-Contabile  
F.to Nadia Pedersoli

---

## **OGGETTO: MANOVRA TARIFFARIA PER L'ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE TARIFFE IMU DELL'ANNO 2020.**

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'O.d.g. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta su file audio-video, agli atti del Comune.

\*\*\*\*\*

Il Sindaco illustra l'argomento e comunica che le aliquote IMU 2020 sono state confermate anche per il 2021.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 169 legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

**RICHIAMATA** la legge 30 dicembre 2020, n. 187 (Legge di Bilancio 2021) - (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46);

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 05.03.2021 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021" con la quale si conferma la tariffa Imposta Municipale Propria (IMU) stabilite con deliberazione di C.C. n. 32 del 28.07.2020;

**RICHIAMATA** la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), in particolare:

#### ***Articolo 1 comma 756***

*A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

#### ***Articolo 1 comma 757***

*In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.*

#### ***Articolo 1 comma 764***

*In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.*

#### ***Articolo 1 comma 755 della legge 160/2019 integrato dall'art. 108 del D.L. 104/2020***

*A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

CONSIDERATE alcune novità per il settore agricolo, introdotte dall'articolo 78-bis del D.L. n. 104/2020, ed in particolare:

- COADIUVANTI AGRICOLI: ai coadiuvanti agricoli viene riconosciuto lo stesso regime fiscale riservato ai coltivatori, come stabilito dal comma 705 della legge n. 145/2018, anche con riguardo a periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore del D.L. n. 104/2020. Ne deriva che tutti gli accertamenti riguardanti annualità pregresse, emessi sulla base delle pronunce ministeriali e sentenza di Cassazione n.12422/2017, dovranno essere annullati;
- PENSIONATI AGRICOLI: viene riconosciuto lo stesso regime fiscale riservato agli imprenditori agricoli professionali, in contrapposizione con numerose sentenze Cassazione (ultimo sentenza n. 2132 del 30.01.2020) che riconoscevano lo status di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali solo ai soggetti che traevano dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito, escludendo quindi i titolari di pensione agricola. Pertanto, con questa norma di interpretazione autentica, si è stabilito definitivamente che la qualità di pensionato non pregiudica la qualifica di coltivatore diretto;
- SOCI DELLE SOCIETA' AGRICOLE DI PERSONE: le agevolazioni tributarie, a cui fa riferimento l'art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 228/2001, ricomprendono anche quelle applicabili nell'IMU;

CONSIDERATE inoltre le novità riguardanti i BENI MERCE, in particolare:

- per l'anno 2021 i c.d. «beni merce» ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che non risultano locati sono tassabili ai fini IMU (aliquota base 1 per mille con possibilità di aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento);
- dal 2022, tali immobili saranno esonerati senza alcun riconoscimento del minor gettito da parte dello Stato;
- si rammenta che, il Mef in occasione di Telefisco 2020, ha precisato che già dal 2020 la mancata presentazione della denuncia IMU non fa venire meno il diritto alla tassazione di favore, come in precedenza previsto per la TASI, ma comporta al più l'applicazione della sanzione per omessa dichiarazione;

VISTO inoltre che:

- è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
- per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate;
- il termine per la presentazione della dichiarazione torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione;
- è confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:
  - i fabbricati di interesse storico e artistico;
  - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale;

RICHIAMATE le Delibere ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente) n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019, relative rispettivamente alla "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per

il periodo 2018/2021” – sulla base dei quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie in base al nuovo Metodo tariffario dei rifiuti – e alle “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” – che introducono nel sistema prescrizioni in materia di trasparenza verso gli utenti finali e di trasparenza nei rapporti tra Gestori e Comuni.

DATO ATTO che le tariffe della TARI saranno determinate entro il 30 giugno 2021, sulla base del nuovo piano finanziario dei rifiuti redatto in ottemperanza alla determinazione n. 443/2019/R/RF dell’Autorità ARERA, come disposto dal Decreto Legge n. 41 (Decreto Sostegni) del 22 marzo 2021 con l’impegno che le stesse tariffe dovranno garantire il gettito iscritto nel bilancio di previsione e che alla scadenza del 16 giugno della prima rata 2021 sarà applicata l’aliquota 2020 salvo eventuale conguaglio con la rata di saldo del 16 dicembre 2021;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ad approvare le relative aliquote e che il presente provvedimento è propedeutico alla formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2021/2023;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

APERTASI la discussione:

La Consigliera Bertacchini Simona, capogruppo consiliare di minoranza del gruppo “Insieme per Caino-Bertacchini Sindaco” dichiara di esprimere le medesime considerazioni già rese nell’anno in cui le aliquote IMU erano state aumentate. Preannuncia il voto contrario in quanto dichiara che le famiglie vanno sostenute.

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Bertacchini Simona) astenuti n. == espressi nei modi di legge

### DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI CONFERMARE, per l’anno d’imposta 2021, le aliquote IMU approvate per l’anno 2020, come da tabella sottostante:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU
1	REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,95 per cento
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,6 per cento
3	Fabbricati rurali strumentali	0,1 per cento
4	Beni merce	0,1 per cento

5	Aree fabbricabili	1,0 per cento
6	Immobili categoria catastale D	0,76 per cento

3) DI DETERMINARE il PEF, le aliquote e le scadenze della TARI (Rifiuti) con apposita deliberazione approvata dal Consiglio Comunale, entro il 30 giugno 2021, sulla base del nuovo piano finanziario dei rifiuti redatto in ottemperanza alla determinazione n. 443/2019/R/RF dell'Autorità ARERA, come disposto dal Decreto Legge n. 41 (Decreto Sostegni) del 22 marzo 2021 con l'impegno che le stesse tariffe dovranno garantire il gettito iscritto nel bilancio di previsione e che alla scadenza del 16 giugno della prima rata 2021 sarà applicata l'aliquota 2020 salvo eventuale conguaglio con la rata di saldo del 16 dicembre 2021;

4) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Bertacchini Simona) astenuti n. == espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to CESARE SAMBRICI

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA DANIELA  
ZANARDELLI

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  
. . . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE  
F.to FAUSTI LAURA

---

**ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai  
sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Caino,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI